

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 51 DEL 18.09.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Castel Liri (FR) il 24 luglio 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 27 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;

CONDANNA

Il tesserato Raffaele Lasco, della ASD Medaglia D'Oro, alla sanzione della sospensione di mesi 1 (30 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico durante la riunione di pugilato svoltasi a Castel Liri (FR) il 24 luglio 2026. In particolare, non firmava e ritirava il fermo medico rendendosi irreperibile unitamente al proprio tecnico subito dopo l'incontro.

Fatti accertati in Castel Liri (FR) a far data dal 24 luglio 2026

CONDANNA ALTRESI'

Il tecnico Valentino Domenico, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro alla sanzione della **sospensione di mesi 1 (30 giorni)** a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltasi a Castel Liri (FR) il 24 luglio 2026. In particolare, non firmava e ritirava il fermo medico rendendosi irreperibile unitamente al

proprio atleta subito dopo l'incontro.

Fatti accertati in Castel Liri (FR) a far data dal 24 luglio 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini



Massimo Vannini